

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APERTI AL PUBBLICO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in due tipologie; all'interno di esse sono state ulteriormente distinte alcune sottotipologie:

TIPOLOGIA A :

1. esercizi per la somministrazione di **pasti tradizionali** (sono i pasti rientranti nella ordinaria e normale ristorazione, compresi i pasti veloci);
2. esercizi per la somministrazione di **pasti veloci** (sono i piatti freddi ovvero i piatti riscaldati che riguardano però solo prodotti acquistati già pronti per la consumazione, preconfezionati e precotti);
3. esercizi per la somministrazione di **pizze** (sono le tradizionali pizzerie, dotate di appositi forni per la cottura delle pizze, non importa se a legna o meno, alle quali è ora consentita anche la somministrazione di pasti veloci);

TIPOLOGIA B :

1. esercizi per la somministrazione di **bevande alcoliche e analcoliche** (oltre alle bevande alcoliche e analcoliche di qualsiasi gradazione, è consentita la somministrazione di latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, prodotti di gastronomia quali panini, sandwich, pizzette, tramezzini, salatini e simili)
2. esercizi per la somministrazione di **bevande analcoliche** (oltre alle bevande analcoliche, è consentita la somministrazione di latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, prodotti di gastronomia quali panini, sandwich, pizzette, tramezzini, salatini e simili. E' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche).

ATTIVITA' NON PIU SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Non ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla disciplina autorizzatoria: non sono soggette le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizio dell'attività alberghiera svolte direttamente, senza scopo di lucro e nei limiti dei loro compiti istituzionali, da **ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza e sostegno.**

Non è neppure soggetta ad autorizzazione la somministrazione consistente nell'assaggio gratuito di prodotti alimentari per i clienti, predisposto dal titolare di un esercizio commerciale al dettaglio, per fini promozionali o di scelta.

L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed, in particolare, da quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene), le seguenti attività:

- L'installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri;
- L'installazione di juke-box;
- L'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art.110, co. 5 del T.U.L.P.S., è comunque subordinata al rilascio del nullaosta dell'Amministrazione Finanziaria, previsto dall'art.86, co.3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 della legge 388/2000. Tali nullaosta dovranno pertanto essere conservati presso l'esercizio ai fini di eventuali controlli;
- L'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
- La pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco. Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che gli esercenti devono rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni;
- La vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare.

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Anticipando quanto è in discussione da tempo a livello statale per le autorizzazioni di P.S., la LP 9/2000 ha previsto la durata permanente delle autorizzazioni dell'attività di somministrazione. Ciò significa che non ci sarà più alcun bisogno di rinnovare l'autorizzazione presentando, entro fine anno, la dichiarazione di prosecuzione attività per l'anno successivo.

Inoltre, altra novità di rilievo, cade la distinzione tra **attività stagionali e non stagionali**: il titolare ha quindi la facoltà di scegliere il periodo o i periodi dell'anno (non inferiori ciascuno a sessanta giorni) in cui intende esercitare l'attività e comunicare al Comune eventuali variazioni per l'anno successivo, entro il termine, del 31 dicembre di ogni anno. Per casi particolari adeguatamente motivati, variazioni dei periodi di apertura possono essere comunicate anche dopo tale data.

Per comodità si riportano qui di seguito, gli articoli della Legge provinciale e del Regolamento di esecuzione:

LEGGE PROVINCIALE 14.07.2000, N.9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiere)

ART.10 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono rilasciate a tempo indeterminato: peraltro, in ogni momento possono essere effettuate verifiche d'ufficio in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi;
2. **Il titolare dell'autorizzazione deve indicare il periodo o i periodi dell'anno, comunque non inferiori ciascuno a sessanta giorni, nei quali intende esercitare l'attività.**

ART. 9
PERIODO DI APERTURA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della Legge, **i titolari delle autorizzazioni devono comunicare con apposita nota scritta consegnata direttamente agli uffici o trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo casi particolari adeguatamente motivati e salve le ipotesi del subingresso, eventuali variazioni del periodo o dei periodi di apertura per l'anno successivo:** copia della comunicazione con la ricevuta della raccomandata o con il visto di accettazione dell'ufficio competente deve essere conservata presso l'esercizio anche ai fini di eventuali controlli;
2. I titolari di autorizzazioni che cessano di esercitare l'attività, devono trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.
3. E' obbligatorio rispettare e pubblicizzare, come previsto dall'articolo 26, comma 6, i periodi di apertura dell'esercizio.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale consiste in **una giornata di chiusura** dell'esercizio, alla quale può aggiungersi **una ulteriore mezza giornata** immediatamente antecedente o successiva.

Con la nuova normativa non sussiste più l'obbligo di osservare il riposo settimanale (è una libera decisione dell'esercente).

La scelta del riposo settimanale deve comunque essere preventivamente comunicata per iscritto al Comune (sono fatti peraltro salvi i turni di riposo già in essere) e non può coincidere, salvo eventuali deroghe, con quella dei due esercizi della stessa tipologia più vicini.

Una volta effettuata la scelta, l'esercente è libero di rispettare o meno, il riposo settimanale. Se intende avvalersi del riposo, anche occasionalmente, deve pubblicizzarlo con appositi cartelli all'esterno dell'esercizio.

ORARI

❖ ORARI PER GLI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO

Come effettuare la scelta dell'orario?

1. Si premette che, fino alla scelta di un nuovo orario, pur con l'entrata in vigore della nuova normativa, sono fatti salvi gli orari precedentemente comunicati o autorizzati.
2. Per chi invece intende scegliere un nuovo orario, ovvero in caso di nuove aperture di esercizio, subingressi o gestioni unitarie, l'orario massimo e minimo è fissato dalla nuova normativa e l'esercente, nell'ambito dei limiti previsti, può scegliere l'orario che preferisce, nel rispetto del numero di ore minime obbligatorie di apertura. Gli orari di attività sono determinati, in relazione alle differenti tipologie, nel modo seguente:

TIPOLOGIE DI ESERCIZIO	ORARIO DI APERTURA (si intende che l'apertura <u>non</u> può avvenire <u>prima</u> dell'orario indicato)	ORARIO DI CHIUSURA (si intende che la chiusura <u>non</u> può avvenire <u>oltre</u> l'orario indicato)	NUMERO DI ORE MINIME (si intende il numero di ore che l'esercente deve garantire nell'ambito delle fasce orarie)
Esercizi di somministrazione di pasti (ristoranti, pasti veloci, pizzerie)	Ore 7.00	Ore 3.00	6 ore giornaliere per i pasti tradizionali e pizzerie (frazionabili anche in due periodi) 4 ore giornaliere per i pasti veloci (frazionabili anche in due periodi)
Esercizi di somministrazione di bevande (bar, caffè, ecc.)	Ore 6.00	Ore 2.00	6 ore giornaliere (frazionabili anche in due periodi)
Esercizi di somministrazione congiunta alla prevalente attività di svago (sale gioco, sale da ballo, ecc.)	Ore 8.00	Ore 4.00	Non ci sono minimi da garantire: l'attività di somministrazione può però essere effettuata <u>solo congiuntamente</u> all'attività prevalente di spettacolo e trattenimento

3. Nel rispetto delle fasce orarie sopra individuate, l'esercente ha la facoltà, per ogni periodo di apertura giornaliera, di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario prescelto, senza bisogno di darne comunicazione alcuna.
4. L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e differenziato in relazione ad ogni stagione turistica, o comunque a periodi di almeno 30 giorni.
5. La normativa prevede la possibilità per il Comune di autorizzare, in presenza di situazioni particolari, straordinarie ed occasionali, l'effettuazione di orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti.
6. Una volta individuato, in base alle regole sopra richiamate, l'orario maggiormente consono alle proprie esigenze, lo stesso deve essere comunicato al Comune in duplice copia e una copia, con annotata la ricevuta del Comune, deve essere conservata nell'esercizio unitamente all'autorizzazione. Per i nuovi esercizi, subingressi o gestioni separate, la comunicazione dell'orario si fa nel momento della presentazione della domanda.
7. Gli esercenti possono protrarre l'orario di apertura fino alle ore 2.30 dal giorno 22 dicembre al giorno 7 gennaio e fino alle ore 5.00 la notte dell'ultimo giorno dell'anno.

Lo sgombero dell'esercizio

Si ricorda che l'accesso al pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura. Lo **sgombero** del locale deve essere effettuato **entro la mezz'ora successiva** all'orario di chiusura, durante il quale non è consentito somministrare. Per i soli esercizi di somministrazione di pasti, lo sgombero deve essere effettuato **entro un'ora successiva** all'orario di chiusura, termine entro il quale gli esercenti potranno completare la somministrazione dei pasti già iniziati.

❖ ORARI PER GLI ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO

L'orario degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, deve essere correlato e funzionale all'attività praticata e deve essere compreso (fatti salvi gli spacci e le mense annessi ai complessi ricettivi a carattere turistico-sociale e gli esercizi che effettuano attività di somministrazione al domicilio del consumatore) **tra le ore 7.00 e le ore 24.00**.

E' prevista la possibilità di ottenere deroghe dal Comune per circostanze occasionali ed eccezionali.

La modalità di comunicazione della scelta è quella prevista per gli esercizi aperti al pubblico.

Fino alla scelta di un nuovo orario, pur con l'entrata in vigore della nuova normativa, sono fatti salvi gli orari precedentemente comunicati o autorizzati.

CHIUSURE TEMPORANEE

L'esercente che intenda chiudere temporaneamente l'esercizio, durante i periodi di apertura comunicati, deve comportarsi nei modi seguenti:

- Se intende chiudere per **periodi non superiori ai 30 giorni consecutivi** è sufficiente che ne dia comunicazione preventiva al Comune. Tale comunicazione non può avere carattere ricorrente;
- Se intende chiudere per **periodi superiori ai 30 giorni consecutivi** deve presentare, almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura (salvo cause non imputabili all'esercente), apposita domanda al Comune. Se il Comune non si pronuncia entro 10 giorni, la domanda si intende accolta (silenzio-assenso).

ESPOSIZIONI

La normativa chiarisce e raggruppa gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente.

Ricordiamo che tali obblighi sono posti in particolare a tutela e garanzia dei consumatori affinché possano essere messi a conoscenza delle caratteristiche dell'offerta.

Possiamo dire, semplificando, che sussistono tre distinte modalità di esposizione:

- a) Esposizioni **interne**;
- b) Esposizioni **esterne**;
- c) Esposizioni **interne, ma visibili dall'esterno**;

Esposizioni interne	Esposizioni esterne	Esposizioni ben visibili dall'esterno
Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione	Tipologia e sottotipologia	Cartello indicante i turni di apertura dell'esercizio predisposti dal Comune per assicurare adeguati livelli di servizio in ogni periodo dell'anno
Tabella dei prezzi praticati per gli alimenti e bevande	Tabella dei prezzi praticati (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti e per quelli congiunti ad attività di trattenimento e svago)	
Tabella dei prezzi praticati per eventuali servizi accessori	Segno distintivo della classifica	
Tabella dei giochi proibiti (se si intende consentire la pratica dei giochi leciti nei pubblici esercizi)	Insegne	
Cartello indicante gli orari prescelti	Cartello indicante gli orari prescelti (solo per gli esercizi aperti al pubblico)	
Divieto di fumo (ove previsto)	Facoltà di anticipare l'apertura/posticipare la chiusura fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario prescelto (accanto al cartello indicante l'orario d'apertura)	
	Cartello con i periodi di apertura	
	Cartelli con le chiusure temporanee	
	Riposo settimanale (solo per gli esercizi che hanno scelto di avvalersene anche occasionalmente)	

SOMMINISTRAZIONE E ALCOLICI

La normativa ha previsto alcune regole fondamentali, relative alla somministrazione, che l'esercente deve tenere ben presenti:

- Gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia domanda e ne corrisponda il prezzo. Possono però, e in ciò sta la novità di rilievo, in aggiunta ai casi previsti dagli articoli 689 e 691 c.p., rifiutare la somministrazione a quei clienti **che palesemente disturbano la quiete e l'ordine dell'esercizio**;
- Sono bevande alcoliche quelle che contengono alcol con gradazione superiore a 1,2 gradi e sono bevande superalcoliche quelle con gradazione superiore al 21% di alcol con volume;
- Il titolare degli esercizi pubblici nei quali l'attività di trattenimento e svago della musica o del ballo costituisce una componente costante e rilevante, anche se non prevalente, degli esercizi stessi (sale da ballo, disco-bar, music-pub e simili) non può somministrare bevande superalcoliche dalle ore 2.00 e bevande alcoliche dalle 3.00 fino alla chiusura dell'esercizio;
- Non è ammessa la distribuzione di bevande alcoliche o superalcoliche mediante distributori automatici.

DIVIETO DI FUMO

Negli esercizi per la somministrazione **aperta al pubblico** di pasti è fatto divieto di fumare. L'esercente può tuttavia predisporre degli spazi, circoscritti e che non superino il 50% della superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione dei pasti, adeguatamente attrezzati e compartimentati, aperti anche ai fumatori.

Il divieto di fumo non si applica negli spazi all'aperto privi di copertura o di barriere laterali tali da pregiudicare la circolazione dell'aria.

Si precisa che gli esercizi alberghieri sono soggetti al divieto di fumo solo nelle ipotesi in cui siano presenti esercizi di somministrazioni di pasti aperti al pubblico.

Nel caso, infine, di esercizi con attività congiunta di bar e ristorante, in locali non fisicamente separati il divieto si applica all'intero esercizio.